

## **L'AUTOCERTIFICAZIONE**

### **Cos'è l'autocertificazione**

E' una dichiarazione che l'interessato può presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, relativa a stati, fatti e qualità personali e viene utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici esercizi. La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettarla, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto.

Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.

L'autocertificazione **può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.**

Certificati medici o sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, marchi e brevetti **non possono**, invece, essere sostituiti con l'autocertificazione.

### **Come funziona**

#### **Per le dichiarazioni sostitutive dei certificati:**

- La dichiarazione viene scritta in carta semplice e firmata sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare davanti all'impiegato) oppure viene redatta compilando il modulo di dichiarazione sostitutiva.
- Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione od ai gestori od esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax o per via telematica.
- Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (nei limiti di quanto stabilito da ciascuna Amministrazione ai sensi della vigente normativa), oppure quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla vigente legislazione (nei limiti di quanto stabilito da ciascuna Amministrazione ai sensi della normativa vigente).

## Per le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà:

- Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
- Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica od ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

### *1) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni ?*

L'art. 46 del D.P.R. 445/2000 prevede i seguenti casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta
- esami sostenuti
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di

- curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  - di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  - di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
  - qualità di vivente a carico
  - tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  - appartenenza a ordini professionali
  - di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  - di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29.09.2000, n. 300).

## *2) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori ? (Art. 47 DPR 445/2000)*

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non autocertificabili (non ricompresi al punto precedente) possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.

La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.

In questo caso l'interessato:

a) deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso di invio per posta o per via telematica);

b) deve firmare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).

Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è presentata ad organi della Pubblica Amministrazione od a gestori di pubblici servizi, la sottoscrizione va autenticata.

Allo stesso modo è richiesta l'autentica se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà va presentata ad organi della Pubblica Amministrazione od a gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

L'autenticazione della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di Comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.

L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.